

Avv. Eleonora GAVONI

Via Mazzini, 33 - 27058 Voghera (PV)
TEL. 0383.1914101 – FAX 0383.1913892
avveleonoragavoni@libero.it –
eleonora.gavoni@paviapecavvocati.it

Avv. Giacomo GALAZZO, PhD

Via Mascheroni, 64 – 27100 Pavia
Via Privata Letizia, 6 – 20144 Milano
TEL. 0382.25227 – FAX 0382.538107
febema@libero.it -
giacomo.galazzo@pec.it

Al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia

MILANO

Nell'interesse di

1. AMATO ANGELA, nata a Mezzojuso (PA) l'8 agosto 1979, residente in Pavia, Via Acerbi 8, C.F. MTANGL79M48F184K
2. AZAN ANTONELLA, nata a Aversa (CE) il 21 marzo 1968, residente in Milano, Via Etna 2, C.F. ZNANNL68C61A512E
3. BAGGIO ELENA, nata a Varese il 11 febbraio 1975, residente in Gavirate (VA), Via Cavour 23, C.F. BGGLNE75B51L682S
4. BAGNACANI ANNALISA, nata a Milano il 14 giugno 1977, residente in Gessate (MI), Piazza Corte Grande 26, C.F. BGNNLS77H54F205J
5. BALLABIO SARA, nata a Como il 28 novembre 1979, residente in Como, Via Pozzi 14, C.F. BLLSRA79S68C933H
6. BARDI ELEONORA, nata a Martina Franca (TA) il 5 aprile 1987, residente in Linarolo (PV), Via Pianzola 1, C.F. BRDLNR87D45E986O
7. BARTIOTTI ANNARITA, nata a Maratea (PZ) l'8 gennaio 1989, residente in Trecchina (PZ), c/da Parrutta n 51, Contrada da Parutta 51, C.F. BRTNRT89A48E919O
8. BIONDO ANTONINO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 9 gennaio 1984, residente in Origgio (VA), Via Grazioso 18, C.F. BNDNNN84A09A638S
9. BRUNO CARMELO, nato a Palermo il 18 giugno 1982, residente in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 7800, CF BRNCML82H18G273V
10. CAMPANELLI CARLO, nato a Urbino (PU) il 26 luglio 1989, residente in Urbania (PU), Via Marfori 1, C.F. CMPCRL89L26L500L

11. CAPPIELLO MARIATERESA, nata a Bari il 14 settembre 1984, residente in Brescia, Via della Palazzina 30, C.F. CPPMTR84P54A662C
12. CAPURSO ROBERTO, nato a Terlizzi (BA) il 14 settembre 1988, residente in Bisceglie (BT), Vico II Lancellotti 14, C.F. CPRRRT88P14L109O
13. CARLUCCI SILVIA, nata a Milano il 29 dicembre 1982, residente in Milano, Via Novara 116/7, C.F. CRLSLV82T69F205Y
14. CASCONI ELISA, nata a Rovato (BS) l'8 febbraio 1974, residente in Treviglio (BG), Via De Amicis 11, C.F. CSCLSE74B48H598R
15. CATZOLA VALENTINA, nata a Frascati (RM) l'8 dicembre 1983, residente in Milano, Viale Teodorico 26, C.F. CTZVNT83T48D773S
16. CERQUA CLAUDIA, nata a Napoli il 13 maggio 1990, residente in Milano, Via Vincenzo Giordano Orsini 5, C.F. CRQCLD90E53F839X
17. CHITTANI MARTINA, nata a Galatina (LE) il 25 luglio 1986, residente in Milano, Via Romilli 28, C.F. CHTMTN86L65D862Q
18. CIMINO REALE GRAZIELLA, nata a Corigliano Calabro (CS) il 27 marzo 1969, residente in Buccinasco (MI), Via Buonarroti 1, C.F. CMNGZL69C67D005Q
19. CIOCCA SIMONE, nato ad Osio Sotto (BG) il 27 marzo 1976, residente in Bonate Sotto (BG), Via Roma 12, C.F. CCCSMN76C27G160R 27/03/1976
20. COFANO GIUSEPPINA, nata a Massafra (TA) il 14 luglio 1976, residente in Rezzato (BS), Via Manzoni 17, C.F. CFNGPP76L54F027Q
21. COLOSIMO ANNA, nata a Catanzaro il 9 febbraio 1980, residente in San Martino Siccomario (PV), Via Pampuri 30, C.F. CLSNNA80B49C352U
22. CONSIGLIO ORNELLA nata a Palermo il 20 marzo 1984, residente in Palermo, Via Rampolla 4, C.F. CNSRLL84C60G273S
23. CONTENTO MARIA ROSA, nata a Mussomeli (CL) il 4 settembre 1969, residente in Gambolò (PV), Via Cardinale A. Bianchi 9, C.F. CNTMRS69P44F830I

24. COSTANZA GIUSEPPINA, nata ad Agrigento il 13 giugno 1984, residente in Favara (AG), Via Agrigento 101, C.F. CSTGPP84H53A089N
25. COSTANZO NINITTO CARMEN, nata a Patti il 24 febbraio 1981, residente in Patti (ME), Via Lincoln 9, C.F. CSTCMN81B64G377M
26. D'AGOSTINO ANELLA, nata a Sorrento (NA) il 18 ottobre 1983, residente in Monza (MB), Via G.B. Pergolesi 24, C.F. DGSNLL83R58I862P
27. D'AMBROSIO ANTONIETTA, nata a Vibo Valentia il 10 aprile 1973, residente in Nova Milanese (MB), Via Garibaldi 77, C.F. DMBNNT73D50F537M
28. DE LUCIA FRANCESCO, nato a Benevento il 25 agosto 1979, residente in Guardia Sanframondi (BN), Via Guglitiello 194, C.F. DLCFNC79M25A783L
29. DE LUCIA MARIELLA, nata a Benevento il 15 ottobre 1975, residente in Guardia Sanframondi (BN), Via Guglitiello 194, C.F. DLCMLL75R55A783A
30. DE NIGRIS EMILIA, nata a Benevento il 22 marzo 1982, residente in Villa d'Almè (BG), Via Campius 24, C.F. DNGMLE82C62A783U
31. DE RINALDIS MARISA, nata a Taranto il 17 giugno 1977, residente in Pulsano (TA), Via Basento 44, C.F. DRNMRS77H57L049A
32. DE ROSA MAURA, nata a Benevento il 7 agosto 1987, residente in Benevento, Via Torre 3, C.F. DRSMRA87M47A783X
33. DILEO LOREDANA, nata a Monopoli (BA) il 10 novembre 1980, residente in Milano, Piazza Prealpi 4, C.F. DLILDN80S50F376J
34. DI NAPOLI ANTONIO, nato a Palermo il 12 ottobre 1980, residente in Castelbuono (PA), Cortile della Zecca 2, C.F. DNPNTN80R12G273R
35. DISALVATORE CHIARA, nata a Cernusco sul Naviglio il 19 ottobre 1980, residente in Pioltello (MI), Via Pio La Torre 2, C.F. DSLCHR80R59C523M
36. DUDDA CRISTIANA, nata a Ozieri (SS) il 7 settembre 1983, residente in Gorgonzola (MI), Via dello Sport 16, DDDCST83P47G203K
37. ESPOSITO MARIA, nata a Sapri (SA) il 29 luglio 1985, residente in Caselle in Pittari (SA), Via Caporra 122, C.F. SPSMRA85L69I422I

38. ETERNO VINCENZO, nato ad Alcamo (TP) il 13 luglio 1976, residente in Pavia, Via Acerbi 8, C.F. TRNVCN76L13A176R
39. FALCONI SILVIA, nata a Sarnico (BG) il 13 novembre 1985, residente in Paratico (BS), Via Fontane 24, C.F. FLCSLV85S53I437B
40. FARRUGGIA ANGELA MARIA, nata a Palermo il 22 novembre 1986, residente in Lodi, Via Gandini 26/c, C.F. FRRNLM86S62G273K
41. FARRUGGIA CLAUDIA, nata a Milano il 28 gennaio 1983, residente in Osio Sotto (BG), Via Don Manzoni 35, C.F. FRRCLD83A68F205O
42. FERRO LAURA, nata a Treviglio (BG) il 18 luglio 1980, residente in Crema (CR), Via Frecavalli 9, C.F. FRRLRA80L58L400V
43. FILOCAMO NICOLA, nato a Messina il 12 marzo 1986, residente in Seregno (MB), Via Trabattoni 57, C.F. FLCNCL86C12F158T
44. FODALE ROBERTA, nata a Palermo il 4 maggio 1981, residente in Milano, Via Pasolini 19, C.F. FDLRRT81D45G273D
45. FODALE VIRGINIA, nata a Palermo 21 giugno 1984, residente in Milano, Via Pasolini 23, C.F. FDLVGN84H61G273K
46. FORTE ANNA, nata a Castelvetro (TP) il 28 febbraio 1982, residente in Melegnano (MI), Via Rickenbach 1, C.F. FRTNNA82B68C286X
47. GAGLIARDI ANGELA, nata a Maddaloni (CE) il 23 giugno 1987, residente in Caserta, Via Maestri del Lavoro 14, C.F. GGLNGL87H63E791U
48. GENTILE NADIA IOLA, nata a Capua (CE) il 10 giugno 1982, residente in Castel Morrone (CE), Via Tora 13, C.F. GNTNDL82H50B715T
49. GESUELE IDA, nata a Bruscianno (NA) il 12 novembre 1986, residente in Sedriano (MI), Via Don Minzoni 18, C.F. GSLDIA86S52B227B
50. GHELARDONI MICHELA, nata a Legnano (MI) il 5 novembre 1973, residente in Saronno (VA), Via Monte Bianco 1, C.F. GHLMHL73S45E514M
51. GHIANI ALESSANDRA, nata a Milano il 14 aprile 1972, residente in Milano, Via Valle Antrona 8/b, C.F. GHNLSN72D54F205L

52. GHILARDI BEATRICE, nata a Milano il 20 maggio 1979, residente in Sorisole (BG), Via Piave 16, C.F. GHLBRC79E60F205Y
53. GIACOMAZZI GLORIA, nata a Brescia il 18 novembre 1989, residente in Manerbio (BS), Via Cremona 5, C.F. GCMGLR89S58B157T
54. GIORGI ANNA, nata a Breno (BS) il 6 gennaio 1985, residente in Breno (BS), Via Gera 9, C.F. GRGNNA85A46B149U
55. GIRGENTI VITA, nata a Sciacca (AG) il 7 dicembre 1982, residente in Milano, Via Del Corno 3, C.F. GRGVTI82T47I533V
56. GIUDITTA MARIA CARMEN, nata a Tropea (VV) il 28 settembre 1984, residente in Monza (MB), Via Tevere 16/b, C.F. GDTMCR84P68L452R
57. GIZZI LUCIANA, nata a Crema (CR) il 7 aprile 1968, residente in Crema (CR), Via Piacenza 37/b, C.F. GZZLCN68D47D142Z
58. GLIONNA SILVIA, nata a Milano il 17 ottobre 1987, residente in Milano, Via Tommaso Gulli 31, C.F. GLNSLV87R57F205M
59. GRASSO GRAZIANA, nata a Ottaviano (NA) il 19 dicembre 1982, residente in Milano, Via Zanolì 31, C.F. GRSGZN82T59G190H
60. GUALDI ANTONELLA, nata a East London (Sudafrica) il 16 marzo 1976, residente in Pessano con Bornago (MI), Via Veronese 5, C.F. GLDNNL76C56Z347W
61. GULLI MARIA, nata a Castelvetro (TP) il 23 aprile 1986, residente in Pogliano milanese (MI), Via S. Rita 13, C.F. GLLMRA86D63C286V
62. IACOBELLI MARIAPINA, nata a Telesse Terme (BN) il 4 luglio 1988, residente in San Lorenzello (BN), Via Telesse 238, C.F. CBLMPN88L44L086N
63. IARIA MARIA LUISA, nata a Reggio Calabria il 26 novembre 1981, residente in Capriano del Colle, Via Impastato 69, C.F. RIAMLS81S66H224X
64. INCARDONA AGOSTINO, nato a Nicosia (EN) il 13 ottobre 1983, residente in Nicosia (EN), V.lo De Luca 3, C.F. NCRGTN83R13F892J
65. IUZZOLINI MARIA ROBERTA, nata a Cariatì (CS) il 5 febbraio 1986, residente in Gorgonzola (MI), Via Moro 2/c, C.F. ZZLMRB86B45B774T

66. IVKOVIC OLIVERA, nata a Sabac (Serbia) il 27 gennaio 1981, residente in Milano, Via Barzilai 1, C.F. VKVLVR81A67Z118B
67. LAROSSA CATERINA, nata a Milano il 4 aprile 1975, residente in Milano, Via D'Agrate 18, C.F. LRSCRN75D44F205R
68. LOIACONO VERONICA, nata a Taranto il 10 dicembre 1987, residente in Taranto, Via F.lli Rosselli 2, C.F. LCNVNC87R52L049U
69. LO NIGRO GIACOMO, nato a Palermo il 23 giugno 1980, residente in Palermo, Via Mignosi 81, C.F. LNGGCM80H23G273V
70. LO PRESTI EMANUELE, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l'11 febbraio 1985, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Kennedy 470, C.F. LPRMNL85B11A638C
71. MACCARRONE PAOLA, nata a Patti (ME) il 23 marzo 1981, residente in Casaletto Lodigiano (LO), Via Facchetti 16, C.F. MCCPLA81C63G377P
72. MACRINO ANTONIA, nata a Castrovillari (CS) il 15 aprile 1984, residente in Bedizzole (BS), Via Verdi 1, C.F. MCRNTN84D55C349U
73. MAMMOLITI EMANUELA, nata a Tradate (VA) il 3 settembre 1982, residente in Mozzate (CO), Via Guglielmetti 36, C.F. MMMMNL82P43L319K
74. MANCA ANTONELLA, nata a Lanusei (NU) il 2 ottobre 1980, residente in Arzana (NU), Via Mons. Virgilio 17, C.F. MNCNNL80R42E441D
75. MARCHIONNA SARA, nata a Castel di Sangro (AQ) il 6 ottobre 1989, residente in Castel di Sangro (AQ). Via Fosso La Pietra 35, C.F. MRCSRA89R46C096S
76. MARINO ISABELLA, nata a Molfetta (BA) il 19 settembre 1978, residente in Bergamo, Via Tasso 109, C.F. MRNSLL78P59F284N
77. MARSANO VITTORIA MANUELA, nata a Torino il 20 luglio 1979, residente in Zelo Buon Persico (LO), Via Sacchi 16, C.F. MRSVTR79L60L219S
78. MAZZACANE VALENTINA, nata a Telesse Terme (BN) il 17 ottobre 1985, residente in Milano, Via Rutilia 17, C.F. MZZVNT85R57L086H

79. MENNILLO ANTONELLA, nata a Villaricca (NA) il 29 marzo 1972, residente in Cavenago di Brianza (MB), Via 8 marzo 5/a, C.F. MNNNNL72C69G309Y
80. MONGIOVÌ SARAH, nata ad Agrigento il 16 agosto 1985, residente in Santa Elisabetta (AG), Via Levi 4, C.F. MNGSRH85M56A089P
81. MONTELEONE GIUSEPPINA, nata a Corleone (PA) il 9 febbraio 1980, residente in Mazzano (BS), Via Conciliazione 141, C.F. MNTGPP80B49D009I
82. NARDESE VANESSA, nata a Como il 7 ottobre 1970, residente in Pessano con Bornago (MI), Via Ruggero da Pessano 10, C.F. NRDVSS70R47C933S
83. ORTOGNI ANGELA, nata a Brescia il 7 luglio 1984, residente in Ospitaletto (BS), Via Brescia 52, C.F. RTGNGL84L47B157W
84. PAPALE MARGHERITA, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 12 luglio 1984, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Avezzana 144, C.F. PPLMGH84L52I234O
85. PIDONE FELICIA, nata a Nicosia (EN) il 21 maggio 1985, residente in Nicosia (EN), Via Marcello Capra 10, C.F. PDNFLC85E61F892K
86. PIROZZI MARIA ELENA, nata ad Acerra (NA) l'8 febbraio 1981, residente in Lissone (MB), Via Micca 12/a, C.F. PRZMLN91B48A024Z
87. PONTI ILARIA, nata a Milano l'11 gennaio 1978, residente in Cassano d'Adda (MI), Via Vaprio 9/e, C.F. PNTLRI78A51F205H
88. PORCIATTI GIOVANNI, nato a Catanzaro il 25 ottobre 1985, residente in Catanzaro, Via Aristippo 16, C.F. PRCGNN85R25C352A
89. RADICI ILARIA, nata a Brescia il 9 giugno 1989, residente in Ospitaletto (BS), Via Redipuglia 45, C.F. RDCLRI89H49B157G
90. RANA GINA, nata a Pozzuoli (NA) il 20 febbraio 1982, residente in Biassono (MB), Via Padania 25, C.F. RNAGNI82B60G964W
91. RASINI VALERIA, nata a Suzzara (MN) il 6 marzo 1976, residente in Gonzaga (MN), Via Fiera Millenaria 16/b, C.F. RSNVLR76C46L020U

92. REINO MARTA, nata a Milano il 22 gennaio 1982, residente in Vizzolo Predabissi (MI), Via Verdi 16/c, C.F.
93. ROCCELLA AMELIA VALENTINA, nata a Catania il 29 settembre 1978, residente in Almenno San Bartolomeo, Via Senatore A. Rota 9, C.F. RCCMVL78P69C351N
94. ROVERSI FRANCESCA MARIA, nata a Pavia il 12 febbraio 1985, residente in Belgioioso (PV), Via F.lli Strambio 52, C.F. RVRFNC85B52G388I
95. RUTIGLIANO TERESA, nata a Milano il 4 marzo 1981, residente in Sordio (LO), Via Roncolo 6, C.F. RTGTRS81C44F205S
96. SANTORO DANIELA, nata a Rossano (CS) il 30 ottobre 1978, residente in Tradate (VA), Via Broggi 13, C.F. SNTDNL78R70H579G
97. SANVITO ELENA, nata a Milano il 26 febbraio 1969, residente in Gorgonzola (MI), Via Scarlatti 30, C.F. SNVLNE69B66F205I
98. SCIACCA GIUSY, nata a Salemi (TP) il 10 giugno 1982, residente in Arluno (MI), Via Mazzini 73, C.F. SCCGSY82H50H700A
99. SCIALABBA GIULIA SERENA, nata a Erice (TP) l'11 maggio 1988, residente in Milano, Via Cascella 5, C.F. SCLGSR88E51D423L
100. SCUTTERI STEFANO, nato a Castel Goffredo (MN) il 20 marzo 1977, residente in Castel Goffredo (MN), Via De Sica 15, C.F. SCTSFN77C20C118W
101. SOLDAVINI ENRICA, nata a Seregno (MB) il 2 gennaio 1958, residente in Cerveneto (BS), Località Risaletto (snc), C.F. SLDNRC58A42I625S
102. SPANÒ ANGELA, nata a Cariatì (CS) il 17 ottobre 1986, residente in Santa Severina (KR), Via San Francesco da Paola 35, C.F. SPNNGI86R57B774T
103. SPINA ELENA, nata a Benevento il 22 agosto 1991, residente in Casalbore (AV), Via delle Necropoli sannite 2, C.F. SPNLNE91M62A783J
104. TERRANA SILVIA, nata a Cantù (CO) il 17 marzo 1980, residente in Lipomo (CO), Via Mascagni 28, C.F. TRRSLV80C57B639M
105. TONOLI MARIA ELISA, nata a Verona il 2 settembre 1974, residente in Malegno (BS), Via del Lanico 52, C.F. TNLMLS74P42L781E

106. TORLUCCIO MARIA, nata a Salerno il 29 aprile 1983, residente in Pavia, Via Edoardo Camera 1, C.F. TRLMRA83D69H703M
107. TULLIO RICCARDO, nato a Guardiagrele (CH) il 23 luglio 1982, residente in Filetto (CH), Piazza Municipio 1, C.F. TLLRCR82L23E243S
108. TURTURO MARIA GIUSEPPINA, nata a Gravina in Puglia (BA) l'8 febbraio 1983, residente in Busto Arsizio (VA), Via Rosa 24bis, C.F. TRTMGS83B48E155B
109. UVA VALENTINA, nata a Garbagnate Milanese (MI), residente in Solaro (MI), Via Tasso 23/25, C.F. VUAVNT82C49D912Q
110. VELLA SALVATORE, nato a Caltanissetta il 6 novembre 1979, residente in Trezzano Rosa (MI), Via Cosmi 8, C.F. VLLSVT79S06B429C
111. VISAGGI BRUNELLA, nata a Milano l'8 aprile 1983, residente in Rovescala (PV), Via Corti 28, C.F. VSGBNL83D48F205U
112. ZANGHÌ PAMELA, nata a Trescore Balneario (BG) l'11 gennaio 1982, residente in Bergamo, Via Acquaderni 10, C.F. ZNGPML82A51L388L
113. ZAPPA ALESSANDRA, nata a Milano 4 agosto 1974, residente in Limbiate (MB), Via Verona 5, C.F. ZPPLSN74M44F205W
114. ZOVKO ALINE, nata a Saint Maur des fosses (Francia) il 13 gennaio 1967, residente in Mascalucia (CT), Via Colleoni 1, C.F. ZVKLNA67A53Z110J,

Tutti rappresentati e difesi, giuste deleghe rilasciate su foglio separato, da considerarsi in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta tra di loro, dall'Avv. Giacomo GALAZZO del Foro di Pavia (C.F. GLZGCM85A21M109C- PEC giacomo.galazzo@pec.it) e dall'Avv. Eleonora GAVONI del Foro di Pavia (C.F. GVNLR83D52M109U – PEC eleonora.gavoni@pavia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. GALAZZO in Milano, Via Privata Letizia nr.6. I procuratori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di causa al numero di fax 0382-538107 e agli indirizzi PEC giacomo.galazzo@pec.it e eleonora.gavoni@pavia.pecavvocati.it.

Ricorrenti

CONTRO

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, (C.F. 97254200153 – PEC drlo@postacert.istruzione.it), in persona del Dirigente *pro-tempore*, domiciliato in ragione della carica presso la sede dell'Ente sita in Milano, Via Polesine n. 13.
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588 – PEC urp@postacert.istruzione.it) in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato in ragione della carica presso la sede dell'Ente sita in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A.

tutti rappresentati e difesi, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con sede in Milano, alla via Carlo Freguglia n.1.

In qualità di Amministrazioni resistenti

E CONTRO

- **Sig.ra Ottavia ZENATO**, residente a Ripalta Cremasca (CR), Via delle Caselle 2/ F.
- **Sig.ra Teresa SCAFONE**, residente a Dalmine (BG), Via Cimaripa 2.
- **Sig.ra Valentina DE RIENZO**, residente a San Giuliano Milanese (MI), Via Giuseppe Ungaretti 3.
- **Sig.ra Ambra Ester ZAGHETTO**, residente a Segrate (MI), Via San Rocco nr. 3.

In qualità di controinteressati

E CONTRO

Tutti i soggetti risultanti vincitori della procedura concorsuale, come da graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 – Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021 e successivamente rettificata in data 15 luglio 2021, 21 luglio 2021 e 31 agosto 2021.

In qualità di controinteressati

RICORSO

Per l'annullamento e/o per la declaratoria di nullità, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

1. Provvedimento di valutazione negativo delle prove scritte e conseguente provvedimento di non ammissione alla graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 – Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021 e, successivamente, rettificata in data 15 luglio 2021, 21 luglio 2021 e 31 agosto 2021.
2. Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 – Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021, di cui al provvedimento Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1682 del 13 luglio 2021 e N. Albo 582/2021 nonché al suo allegato [*Filename: a028-graduatoria-lombardia-signed.pdf*].
3. Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 - Regione Lombardia, per come rettificata a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice sui reclami pervenuti, di cui particolarmente al provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1691 del 15 luglio 2021 e N. Albo 591/2021 nonché al suo allegato [*Filename: a028-graduatoria-lombardia-2-signed.pdf*].
4. Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 510 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 - Regione Lombardia, per come rettificata con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1747 del 21 luglio 2021 e N. Albo 596/2021 nonché al suo allegato [*Filename: a028_3.pdf*].
5. Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 510 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 - Regione Lombardia, per come rettificata con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

Protocollo MI AOO DRLO R.D. 2246 del 31 agosto 2021 e N. Albo 695/2021 nonché al suo allegato [*Filename: a028-lombardia-decreto-4.pdf*].

6. Provvedimenti aventi ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente relativa alla menzionata classe di concorso e, segnatamente, Decreto di costituzione della Commissione di concorso del 28 ottobre 2020, Decreto di costituzione delle Sottocommissioni giudicatrici del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 75 del 18 gennaio 2021 e N. Albo 16/2021; Decreto di sostituzione del commissario della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo DD MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia di cui al provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1304 del 11 giugno 2021 e N. Albo 334/2021; Decreto di sostituzione del commissario della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1159 del 1 giugno 2021 e N. Albo 209/2021; Decreto di sostituzione dei commissari della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 932 del 30 aprile 2021 e N. Albo 126/2021; Decreto di sostituzione del membro aggregato della Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 138 del 2 febbraio 2021 e N. Albo 41/2021.

7. Provvedimento adottato dalla Commissione di concorso di cui al Verbale di insediamento della Commissione e dell'approvazione della griglia di valutazione del 4 marzo 2021.
8. Provvedimenti contenenti la determinazione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione della prova scritta e di ogni altro documento ivi allegato o richiamato, dei verbali di correzione delle prove scritte, dei verbali, degli atti e di ogni altro provvedimento relativo all'abbinamento della prova scritta al singolo candidato.
9. Operazioni di valutazione della prova scritta e atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di correzione della prova scritta.
10. Provvedimento di assegnazione della sede di servizio nonché ogni altro ulteriore ed eventuale provvedimento sul punto.
11. Atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare ed occorrendo, verbale delle operazioni della commissione, nonché tutti gli ulteriori atti della commissione stessa, ivi compresi quelli determinativi dei criteri di valutazione dalla stessa deliberati, e atti successivi della procedura concorsuale.
12. Ove occorrendo provvedimento adottato dal MIUR in data 4 novembre 2020 di approvazione della griglia di valutazione della classe di concorso A028 A038 AD25 AM55 B011

Per l'annullamento del diniego e l'accertamento conseguente del diritto d'accesso,

relativo a tutti gli i verbali e/o altri atti o documenti riferibili alla Commissione Giudicatrice e che non sono stati consegnati ai ricorrenti a seguito di regolari istanze d'accesso presentate al MIUR, nonché di successive richieste personalmente da essi rivolte presso gli Uffici, quali a titolo esemplificativo: verbali di correzione delle prove scritte dei ricorrenti; verbali di deliberazione dei criteri; tutti gli atti ed i verbali da essa posti in essere, anche non noti, con particolare riferimento alle schede di valutazione, agli elaborati, tanto dei ricorrenti che degli altri candidati; verbali di tutte le operazioni poste in essere dalla commissione.

Sommario

IN FATTO.....	14
IN DIRITTO	18
1. In via introduttiva: violazione della Direttiva 70/99 CE. Violazione del principio generale secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la regola delle relazioni di lavoro. Violazione del principio di prevenzione dall'abuso dei contratti a termine. Violazione dei principi generali del concorso. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 159/2019, del D. Lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per violazione del principio della proporzionalità e dell'efficienza dell'azione amministrativa.	18
2. Ancora in via introduttiva: sui confini del sindacato esercitabile sulle valutazioni della Commissione.....	22
3. Violazione ed errata applicazione di legge. Violazione articolo 3 e articolo 97 Costituzione.....	23
4. Violazione di legge in ordine alla nomina dei componenti della commissione.	24
5. Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine al principio del c.d. Collegio Perfetto.....	27
6. Violazione di legge. Violazione del D.D. MIUR 783/2020.	28
7. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriore profilo.	29
8. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto un ulteriore profilo.....	30
9. Violazione di legge ed eccesso di potere. Irregolarità formali nella rendicontazione delle operazioni di correzione.....	30
10. Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine alla modifica, da parte della commissione, delle procedure di valutazione.....	31
11. Eccesso di potere per difetto di istruttoria della Commissione esaminatrice. Incongruità dei tempi di correzione degli elaborati.....	32
12. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dell'assenza di anonimato della prova.....	34
13. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto altro profilo.	36
14. Violazione degli articoli 3, 4 e 97 Costituzione in ordine alle regole in materia di espletamento delle prove concorsuali.....	38
15. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto un ulteriore profilo.	39
16. Sull'accesso agli atti effettuato dai ricorrenti – Ricorso avverso il diniego / silenzio.....	41
Istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.....	43
Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.	44

IN FATTO

1. Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetta con i più sopra

citati provvedimenti ministeriali per la Classe A028 (MATEMATICA E SCIENZE) della Regione Lombardia.

2. La procedura in oggetto è stata programmata al fine di stabilizzare la posizione di docenti che avessero svolto servizio pari a tre annualità tra l'A.S. 2008/09 e l'A.S. 2019/2020, come espressamente sancito dal Bando.
3. L'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante *«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»*, autorizzava in particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e al fine di favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune nonché di sostegno.
4. Con il D.D.G. MIUR 23 aprile 2020, n. 510, dunque, veniva bandita la procedura straordinaria di cui al punto precedente.
5. Ai sensi del nominato Decreto:
 - all'art. 1 veniva specificato che *«La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR, individuato nell'Allegato B del presente decreto è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'Allegato medesimo»*.
 - ai sensi dell'art. 9 era disposto che *«I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso»*.

- all'art. 10, rubricato «*Condizioni ostative*», era riportato in particolare che «*A partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali*».
- all'art. 13 era stabilito quanto segue: «*Prova scritta 1. La prova scritta, computer based, è composta da 80 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma di cui all' Allegato C. La prova valuta altresì, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa, ad eccezione dei quesiti di cui al comma 2, lettera c. 2. La prova per posto comune è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/ tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; b. competenze didattico/ metodologiche: 30 quesiti; c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti*».
- ai sensi dell'art. 15, inoltre, «*1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo. 2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato A del presente bando. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema*

informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente 20 previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato».

- *Ai sensi dell'art. 16 era previsto che «Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato».*
- *Si noterà che i posti a disposizione per la classe di concorso A028 – Regione Lombardia erano pari a 680 unità, che risultano essere stati coperti in misura pari a un terzo.*

6. Il D.D.G. MIUR 08 luglio 2020, n. 783, modificava ed integrava il prefato D.D.G. MIUR 510/2020, inserendo i seguenti profili:

- *All'art. 1 comma 2 era previsto che «La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale. L'allegato B, che sostituisce l'allegato B al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione*

territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo».

- Ancora: *«I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.» [...]In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo».*
- Infine, occorre precisare che la citata disposizione, prevedeva espressamente che *«nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020».*

7. In data 13 luglio 2021, con provvedimento Protocollo MI AOO DRLO R.D.1682 del 13 luglio 2021 e N. Albo 582/2021, veniva pubblicata dall'U.S.R. Lombardia la graduatoria del concorso, tramite la consultazione della quale i concorrenti venivano a conoscenza del mancato superamento della procedura.

8. La graduatoria veniva, in seguito, rettificata.

9. L'esclusione disposta nei confronti dei ricorrenti appare assolutamente illegittima, in quanto comminata all'esito di una procedura che è stata svolta in chiara violazione della normativa in materia di concorsi pubblici, nonché con evidente mancanza di trasparenza in relazione al rispetto del principio di collegialità in sede di correzione degli elaborati.

IN DIRITTO

1. In via introduttiva: violazione della Direttiva 70/99 CE. Violazione del principio generale secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la regola delle relazioni di lavoro. Violazione del principio di prevenzione dall'abuso dei contratti a termine. Violazione dei principi generali del concorso. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 159/2019, del D. Lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per violazione del principio della proporzionalità e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Prima di passare a esporre le numerose censure rilevabili a carico dell'operato della Commissione giudicatrice, questa Difesa ritiene necessario porre all'attenzione di questo Ill.mo Tribunale alcune notazioni introduttive, che meglio indirizzeranno la discussione seguente. È necessario, per questo, tornare a consultare il già più volte citato D.D. MIUR 510/2020, rubricato «*Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*».

Il preambolo di tale decreto, riferendosi al D.L. n. 126/2019 già riportato nella parte in fatto, per come convertito in legge, richiama la straordinaria necessità e urgenza ravvisate dal Governo di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e quella di favorire per conseguenza l'immissione in ruolo dei lavoratori precari che in esse operano. È evidente, dunque, che l'obiettivo dell'intera procedura era non tanto quello di reclutare nuove entrate nei ruoli della Pubblica amministrazione, ma di favorire l'obiettivo, altrettanto rispondente al mandato costituzionale a che la legge persegua il buon andamento della Pubblica amministrazione, di sanare la situazione di figure che già prestano servizio nel mondo della scuola, pur se poste nella condizione di una difficile precarietà. Ciò è confermato, particolarmente, dall'art. 1 del già citato decreto che, disciplinando i requisiti di ammissione al concorso, li circoscriveva a figure variamente **già inserite** nell'ordinamento scolastico. Tutti i citati documenti normativi sono espliciti e concordanti nell'affermare che la procedura concorsuale è stata organizzata ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo

determinato nelle istituzioni scolastiche statali, e **dunque per favorire l'immissione in ruolo di lavoratori precari.**

Certo la procedura si proponeva l'obiettivo di contribuire a realizzare obiettivi di assoluto pregio costituzionale: il buon andamento della Pubblica amministrazione, già menzionato, di cui all'art. 97 Cost.; la garanzia del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. Entrambi questi principi, del resto, sono certamente meglio osservati allorché la PA riesca ad offrire ai propri stessi collaboratori situazioni lavorative stabili e sicure dal punto di vista sociale, anche considerando che lo stesso diritto comunitario ha accolto con forza tra i suoi principi quello del favore verso i rapporti di lavoro fondati su contratti a tempo indeterminato. Non è infatti inutile, sul punto, la citazione di una risalente direttiva comunitaria, la n. 70/99 CE, che ha statuito al punto 6 delle considerazioni generali che *«i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento»* e che, per conseguenza, solo in specifiche situazioni i contratti a tempo determinato possono essere riconosciuti quali funzionali alle esigenze di datori e lavoratori. La situazione delle persone coinvolte in questa procedura, al contrario, è tutt'altro che riferibile a una specifica situazione, ma racconta purtroppo di una precarietà di lungo periodo e dunque di grave carenza dei pubblici poteri nel rendere omaggio tanto ai già citati principi costituzionali quanto alle indicazioni del diritto comunitario, la rilevanza costituzionale del quale è chiaramente sancito dall'art. 117 Cost.

Del resto, lo stesso ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 77 Cost. per avviare l'*iter* concorsuale resta fermamente a confermare come la stabilizzazione dei docenti precari fosse da **considerare tema di massima urgenza e rilevanza nella considerazione dei decisori politici.** Basterà considerare unicamente il preambolo del prefato D.L., che così espone: *«Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico*

(...)). Un passaggio, questo, che si pone in rapporto di piena linearità e coerenza con quanto osservato più sopra.

Ciò doverosamente premesso, questa Difesa dimostrerà come l'operato della Commissione di concorso A028 per la Regione Lombardia sia esitato in una sostanziale distorsione dei fini stessi della procedura, che è stata surrettiziamente trasformata da strumento di incentivazione alla stabilizzazione di personale precario a scrutinio di estrema (ed irrazionale) selettività. Stanno inequivocabilmente a testimoniare i risultati complessivi dello scrutinio lombardo, che non hanno eguali sul territorio nazionale.

Si veda il dato statistico riportato nella seguente tabella¹:

A-28	Abruzzo	39	83	40	48,2%	39	1	0	0,0%
	Basilicata	45	27	24	88,9%	24	0	21	46,7%
	Calabria	114	120	86	71,7%	86	0	28	24,6%
	Campania *	358	396	332	83,8%	332	0	26	7,3%
	Emilia R.	272	548	175	31,9%	175	0	97	35,7%
	Friuli VG	73	107	49	45,8%	49	0	24	32,9%
	Lazio	236	520	187	36,0%	187	0	49	20,8%

	Liguria	68	111	34	30,6%	34	0	34	50,0%
	Lombardia*	680	1.242	221	17,8%	221	0	459	67,5%
	Marche	72	132	43	32,6%	43	0	29	40,3%
	Piemonte	279	543	160	29,5%	160	0	119	42,7%
	Puglia	162	226	103	45,6%	103	0	59	36,4%
	Sardegna	140	311	131	42,1%	131	0	9	6,4%
	Sicilia	104	265	157	59,2%	104	53	0	0,0%
	Toscana	183	368	184	50,0%	183	1	0	0,0%
	Umbria	35	60	46	76,7%	35	11	0	0,0%
	Veneto	285	500	399	79,8%	285	114	0	0,0%
	Totale	3.145	5.559	2.371	42,7%	2.191	180	954	30,3%

La classe di concorso A028 - Regione Lombardia presenta un abnorme dato di candidati considerati non idonei, pari a quasi l'83%. La percentuale di candidati idonei, assestata al 17,7%, pone la nostra regione a distare di quasi 13 punti percentuali dal territorio con il dato seguente più basso, il Piemonte, che presenta un dato degli idonei, assestato al 29,5%, quasi doppio! Ciò esita nella attuale vacanza di un considerevole numero di posti messi a concorso, con grave nocumento per gli stessi obbiettivi che la procedura straordinaria si prefiggeva e con chiaro tradimento del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica amministrazione.

¹ <https://www.tuttoscuola.com/concorso-straordinario-nuovi-risultati-tabella/>

Questa Difesa, va premesso, è perfettamente consapevole che un dato di questo tipo può costituire meramente l'indizio di un discutibile operato dei commissari, ciò che va invece provato in specifico in omaggio agli stringenti oneri probatori che l'ordinamento processuale pone a carico del ricorrente. Siamo inoltre avvertiti della fisiologica disparità nelle posizioni processuali di partenza tra privato e Pubblica amministrazione, ragione per la quale anche di recente la giurisprudenza ha riconosciuto l'attenuazione dell'onere probatorio a carico del privato, egli non essendo il depositario naturale degli atti del procedimento e disponendo dunque inevitabilmente di un bagaglio conoscitivo diverso da quello della sua controparte pubblica. Questa Difesa, ugualmente, ritiene che i documenti che passeremo ad offrire alla considerazione del Tribunale siano in grado di dimostrare i numerosi difetti dell'operato della Commissione, che risultano certamente meritevoli di censura (in punto di onere della prova in capo parte privata, di passaggio, si veda la recente sentenza del **T.A.R. Puglia-Lecce, n. 1462/2020**).

* * * * *

2. Ancora in via introduttiva: sui confini del sindacato esercitabile sulle valutazioni della Commissione.

Un secondo ordine di doverose considerazioni preliminari riguarda la natura giuridica degli atti della Commissione di concorso e il sindacato esercitabile sulle valutazioni che sono sue proprie.

In ordine alla natura giuridica degli atti posti in essere da una Commissione di concorso, il Consiglio di Stato ha precisato come questi costituiscano «*atti di natura mista*», come tali aventi una duplice valenza: natura provvedimentale, quanto all'ammissione o meno alla graduatoria; natura di giudizio, circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione. Si consideri sul punto **Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 5 n. 4457/2013**. Della seconda categoria di atti, quelli aventi natura di giudizio, è questione nel presente ricorso e su questi si svolgono ora le considerazioni che seguono.

Il giudizio della Commissione consiste essenzialmente nell'esercizio di una valutazione sulla preparazione scientifica dei candidati al concorso. Essa costituisce certamente esercizio di quella che è possibile definire quale discrezionalità tecnica, dimensione dell'agire pubblico che la dottrina ha con chiarezza distinto dalla cosiddetta discrezionalità amministrativa. Se la seconda, infatti, consiste in uno spazio di scelta che la PA esercita tra diverse opzioni allorquando la normativa non predetermina il comportamento che i pubblici uffici devono osservare, la discrezionalità tecnica procede invece per osservazioni guidate da criteri, per l'appunto, tecnici e non implica dunque una manifestazione di volontà dell'Amministrazione, bensì un'attività che è definibile nel diverso concetto di **valutazione o giudizio**. Questa diversa tipologia di pubblica azione può certamente a sua volta essere sindacata, seppure solo da un punto di vista "esterno": ciò deve evitare non certo in una sovrapposizione della valutazione del giudice a quelle del pubblico valutatore, bensì in **un esame della logicità dello svolgimento dell'attività di valutazione in questione**. Anche ambiti afferenti alla discrezionalità tecnica, come ha chiarito da tempo ormai risalente la giurisprudenza amministrativa, potranno pertanto incorrere nelle censure del giudicante, allorquando presentino profili di superficialità, arbitrarietà o disparità di trattamento tra i diversi candidati, tali da condurre il cattivo esercizio della discrezionalità nell'alveo del concetto giuridico di eccesso di potere (sul tema si veda **Tar Lazio – Roma, sez. III, sentenza n. 3294/2010**). Tanto risulterà, con evidenza, dall'analisi delle numerose criticità rilevate sull'operato della Commissione di concorso, sulle quali ci si diffonderà da qui in seguito.

* * * * *

3. Violazione ed errata applicazione di legge. Violazione articolo 3 e articolo 97 Costituzione.

Esaminando le operazioni di correzione della prova effettuate dalla Commissione esaminatrice, infatti, risultano multiple e gravi irregolarità nello svolgimento delle operazioni di correzione degli elaborati, tali da disattendere completamente i principi

fondamentali dell'obiettività e della trasparenza del giudizio, oltre che la *par condicio* tra i candidati, principi, questi, che si fondano sugli articoli 3 e 97 della Costituzione. Orbene, tali finalità sono state palesemente disattese e vanificate: dalla violazione dei principi in tema di composizione della commissione in sede di valutazione; dalla travisa approvazione dei criteri di valutazione della prova, che ha gioco forza reso impossibile per i candidati comprendere quanto la commissione avrebbe richiesto in ordine allo svolgimento e alla risoluzione dei quesiti; dalla violazione di altre regole di essenziale rilevanza quali quelle poste a presidio della garanzia dell'anonimato degli elaborati; dell'adozione di criteri di valutazione di difficile comprensione; da alcune evidenti irregolarità formali. I provvedimenti della Commissione sono pertanto da annullare.

* * * * *

4. Violazione di legge in ordine alla nomina dei componenti della commissione.

Ed invero, va in primo luogo evidenziato quale vizio tra i principali dell'intera procedura concorsuale la presenza, nella Commissione di concorso, di un commissario versante in situazione di **manifesta incompatibilità**.

Con riferimento alla Commissaria Vincenzina FAMÀ, infatti, va osservato che Ella dal 2018 ricopre la carica di Consigliere comunale nel Comune di Castel Goffredo, come pacificamente risulta dalla consultazione del sito istituzionale dell'interessata Amministrazione ². Non sussiste pertanto dubbio alcuno sul fatto che la Professoressa FAMÀ non poteva essere chiamata a fare parte della Commissione di concorso. È noto infatti che il D. Lgs. 165/2001, all'art. 35 comma 3, lettera h, comanda con chiarezza per le procedure di reclutamento per le pubbliche amministrazioni la «*composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che*

² http://www.comune.castelgoffredo.mn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=106

non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ».

La norma di legge, dunque, testualmente e senza eccezioni impedisce a chi ricopre cariche politiche elettive di ricoprire l'incarico di commissario. Il divieto, peraltro e inevitabilmente, è stato altrettanto testualmente ribadito dal più sopra già citato D.D. 510/2020 che all'art. 10, comma 1, lettera e, comprende tra le cause ostative alla nomina in Commissione «*a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali*». Tanto la norma di legge quanto la *lex specialis* convergono nell'interdire la partecipazione alle Commissioni di soggetti che ricoprano qualsivoglia carica politica, senza che sia tollerata eccezione alcuna.

Sul tema, in via argomentativa, va richiamato anche un recente documento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che in una Relazione del luglio 2015 sulle materie delle incompatibilità e inconferibilità di incarichi nella PA, e proprio a proposito della ratio del menzionato art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, ha considerato che è «*ormai acquisita, nell'impianto normativo del pubblico impiego, la consapevolezza del fatto che la titolarità di cariche politiche e sindacali, che pure si riconduce all'esercizio di diritti costituzionali, può dar luogo ad interferenze negative, di tipo clientelare, nella vita delle amministrazioni pubbliche, con pregiudizio del principio di imparzialità e buon andamento; interferenze che hanno assunto una diffusione e un peso tali da giustificare l'adozione di misure preventive che, in modo prudente, ed in base ad un accorto bilanciamento di interessi, mantengono una relativa distanza tra cariche politiche e sindacali e cariche amministrative di particolare delicatezza*³»

È il caso inoltre di riferirsi, per questo profilo, alla recente giurisprudenza del **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis**, che nella sentenza n. 8670/2019, che è intervenuta sulla ricostruzione giuridica dell'operato della Commissione, sostenendo che «*la*

³ <https://www.aranagenzia.it/attachments/article/7377/Commissione.rev.corr.trasp.07.2015.pdf>

Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto, con conseguente invalidità delle attività svolte».

Ciò appare tanto più rilevante se si considera che, se pure le attività valutative siano state suddivise nell'attività di tre Sottocommissioni (organi comunque di per sé privi di autonoma rilevanza giuridica, giacché tutte le loro attività rimangono integralmente imputabili all'intera Commissione), **tutti insieme invece i Commissari hanno deliberato nelle operazioni prodromiche alla correzione, congiuntamente ponendo in essere deliberazioni della massima rilevanza, quale quella che attiene alla fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali**. Sul tema varrà allora un'ultima citazione da questa importante sentenza, che non richiede a parere di questa Difesa un'ulteriore approfondimento: *«l'accertata situazione di incompatibilità è idonea a vulnerare non soltanto l'attività [di] correzione degli elaborati ma a monte anche quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri».*

Proprio questo è il caso della procedura in argomento, come risulta indubitabilmente dal verbale di insediamento della Commissione, che ha visto l'approvazione dei criteri di valutazione approvati unanimente da tutti i commissari, compresa quella incompatibile. Risultano dunque irrimediabilmente vulnerati principi costituzionali rilevanti in materia di attività della Pubblica amministrazione, che sempre deve essere rivolta agli obbiettivi di imparzialità e buon andamento rigorosamente prescritti dalla Carta costituzionale.

Ancora, e per quanto in via dubitativa a causa dell'assenza di documentazione a nostra disposizione sul punto, si osserva che è criterio stringente per la composizione delle Commissioni, a norma del già citato D.D. n. 510, che queste siano composte da soggetti rientranti nella seguente prescrizione, tratta dal comma 1 dell'art. 9: *«I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del*

sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso» Ebbene, risulta che il Commissario Vincenzo GENOVESE, abbia di recente assunto le funzioni di docente in altra classe di concorso, specificamente in A050, ciò che pone un serio dubbio sul rispetto del più sopra citato requisito. Si chiede pertanto all'Ill.mo Tribunale, previo ordine di esibizione di documentazione sul punto, di consentire in questa sede giudiziale l'espletamento della verifica su una eventuale seconda incompatibilità all'interno della Commissione. È evidente che la presenza di due commissari incompatibili comprometterebbe ancora maggiormente la valutazione dell'operato della Commissione, che pure risulta già irrimediabilmente compromessa dalla descritta posizione della Prof.ssa FAMÀ.

* * * * *

5. Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine al principio del c.d. Collegio Perfetto.

Passando a discutere delle operazioni della Commissione in senso stretto, si rileva che, in alcune sessioni, viene dato presente un componente che non firma il verbale. A titolo esemplificativo, il verbale nr. 21 della Sottocommissione 1 non riporta la firma dell'aggregato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente da:
NATALIA SCORRELLI
Firmato il: 01-07-2021 22:29:37
Seriale certificato: 887252
Valido dal 22-01-2021 al 22-01-2022

IL COMMISSARIO 1

Firmato digitalmente da:
MARIA COMMERATI
Firmato il: 01-07-2021
22:19:17
Seriale certificato: 887192
Valido dal 22-01-2021 al 22-01-2022

Firmato digitalmente da:
VIVIANA PEDICINI
Firmato il: 01-07-2021 22:31:53
Seriale certificato: 1090727
Valido dal 22-06-2021 al 22-06-2022
Firmato il: 01-07-2021 22:30
Seriale certificato: 1019030

IL COMMISSARIO 2

L'AGGREGATO

La mancata sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i componenti della commissione non costituisce soltanto una carenza formale, ma incide sulla composizione della stessa.

La commissione, infatti e come già osservato, opera quale collegio perfetto, che deve necessariamente funzionare nella completezza dei suoi componenti. A nulla rileva dunque che trattavasi di un membro aggregato, posto che questi partecipano con piena prerogativa ai lavori della sottocommissione. Si consideri, sul punto, che il

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con Sentenze nn. 477 e 478 depositate il 25.05.2009, ha annullato verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, principalmente proprio per la violazione della perfezione del collegio in commissioni giudicatrici dei concorsi.

Il principio non può soffrire eccezioni, quand'anche in presenza di prove di ampio contenuto e di un numero rilevante di candidati: come evidenziato dalla giurisprudenza sul punto, la Commissione di concorso deve adottare ogni determinazione rilevante ai fini della valutazione dei candidati nella sua composizione integrale e non già demandandole a singoli membri, ancorché esperti (cfr. tra molte **Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2005, n. 815**).

Il requisito formale della rituale sottoscrizione dei verbali, inoltre, non può essere sanato *ex post*, neppure a seguito di un'eventuale ed integrale rilettura collegiale di tutte le prove esaminate dai singoli commissari. Questo il principio espresso dal **T.A.R. Campania, Salerno, con la Sentenza n. 951 del 25 maggio 2017**.

Ancora, l'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, rubricato «*Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego*» dispone che «*di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario*».

Concordanti fonti normative e giurisprudenziali rendono pertanto evidente che il *modus procedendi* seguito non risulta compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto al quale, per costante giurisprudenza, devono conformarsi le attività della Commissione di concorso per tutta la fase di esame e valutazione delle prove concorsuali (cfr. **C.d.S., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; id., sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708; id., sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218**).

* * * * *

6. Violazione di legge. Violazione del D.D. MIUR 783/2020.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 e comma 9 del D.D. MIUR 783/2020 «*I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.*» [...] *In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo.*

Si osservi che, da una ricerca sul sito dell'U.S.R. Lombardia, non è possibile attingere il suddetto elenco.

Si censura, pertanto la regolarità della procedura, non essendoci modo di verificare se i vari reintegri siano stati adottati nel rispetto della normativa *de quo*.

* * * * *

7. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriore profilo.

Il citato D.D. MIUR n. 783 prevedeva che «*Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.*».

Sul sito del MIUR, risulta che la griglia di valutazione sia stata pubblicata solamente in data 4 novembre 2020, a fronte dell'espletamento delle prove effettuato nella stessa data (come emerge dal provvedimento Protocollo MI AOO DRLO R.U. 26535 del 19-10-2020 e N. Albo 407/2020):

4 novembre 2020	A028	01-Superiori-CASATENOVO-LCRC02000L-16877
4 novembre 2020	A028	01-Superiori-CODOGNO-LOTA01000L-3427
4 novembre 2020	A028	01-Superiori-SANT'ANGELO LODIGIANO-LOIS00200V-4934
4 novembre 2020	A028	01-Superiori-BESANA IN BRIANZA-MBIS00600B-17537
4 novembre 2020	B011	01-Superiori-MORBEGNO-SOIS01300L-13144

Costituisce arresto giurisprudenziale significativo il principio secondo cui la Commissione di valutazione degli elaborati di un concorso ovvero delle qualità di un candidato debba predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atterrà nello scrutinio delle prove e che ciò debba avvenire prima che sia in alcun modo possibile conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio

che la confezione dei criteri predetti sia determinata in modo da poter favorire taluno dei medesimi. Statuisce invero l'art 12 del già citato DPR. 487/1994 che *«Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove»*. Affinché possa essere garantita la regolarità e l'imparzialità, e quindi la validità, della procedura di concorso pubblico, la Commissione giudicatrice deve dunque determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame prima che le siano resi noti i nominativi dei candidati. Sul punto si consideri **T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 03/09/2020, n.1638.**

* * * * *

8. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto un ulteriore profilo.

Risultano serie perplessità in ordine alla correttezza dell'espletamento delle prove e alla conservazione dell'anonimato.

Non si ha contezza, nel lasso di tempo che va dal 4 novembre 2020 al momento dell'inizio delle operazioni di correzione, protrattesi per mesi, di come gli elaborati siano stati conservati e preservati.

Parimenti, in assenza di una concreta indicazione in ordine alle modalità di abbinamento degli elaborati, non è dato comprendersi come i commissari abbia assicurato la correttezza nell'associare la prova al singolo candidato.

I dubbi che emergono sono molteplici, anche alla luce degli stessi verbali delle operazioni di correzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si veda come nel verbale 23 della sottocommissione 1, sia stata inserita la dicitura relativa ad un errore materiale: *«Prima di iniziare la correzione si verbalizza che nel verbale 21 del 1 luglio, per mero errore materiale, è stato associato il compito 226, associato poi correttamente il 2 luglio al verbale n. 22.»*.

* * * * *

9. Violazione di legge ed eccesso di potere. Irregolarità formali nella rendicontazione delle operazioni di correzione.

Dalla mera lettura dei verbali delle operazioni di correzione delle sottocommissioni, è possibile evincere la presenza di irregolarità formali e discrasie dal punto di vista degli orari in cui si sarebbero svolte le operazioni di correzione.

Relativamente a numerose giornate, infatti, si assiste ad una indicazione degli orari delle operazioni farraginoso e contraddittorio.

A titolo esemplificativo, si riporta che il già menzionato verbale 21 della Sottocommissione 1 non indica l'orario della pausa pranzo, mentre l'intervallo alle ore 18:00 è indicato senza un orario di termine.

Si è riscontrato, in altri verbali, la chiusura dei lavori come attestata ad un dato orario, a fronte di firme apposte in momenti precedenti:

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.40 ed è aggiornata sabato 27.03.2021 alle ore 9:00

(Firmato Digitalmente dalla Commissione)

IL PRESIDENTE	Firmato digitalmente da: NATALIA MORELLI Firmato il: 25-03-2021 18:37:54 Serie certificato: 887202 Valido dal 22-01-2021 al 22-01-2022
III COMMISSARIO 1	Firmato digitalmente da: RITA DE VITA Firmato il: 25/03/2021 18:37 Serie certificato: 868709

Altrove, si assiste alla presenza di errori nelle griglie di valutazione.

A titolo meramente esemplificativo, con riserva di meglio argomentare, si cita l'elaborato del candidato nr. 203 (GHILARDI Beatrice) che presenta degli errori aritmetici nella griglia di correzione.

A fronte di una segnalazione della ricorrente, l'Amministrazione ha così giustificato il proprio operato:

Gent.ma dott.ssa

a fronte di una serie di controlli fatti partendo dalle minute e da quanto registrato a verbale (verbale n. 21 del giorno 1 luglio 2021) dichiaro che la votazione della prova corrispondente a ID-203 è pari a 52.50 punti totali.

Il punteggio della parte disciplinare risulta essere di fatto pari a 49.50 come riportato nella griglia già precedentemente fornita alla candidata.

Per un mero errore di trascrizione i parziali al quesito 5 secondo e terzo descrittore si devono leggere 3 e non 3.5.

Si allega pertanto la griglia corrispondente al punteggio totale 52.50 come da verbale presente in Cineca e che annulla e sostituisce tutte le precedenti griglie inviate.

Scusandomi per l'inconveniente
porgo distinti saluti

Milano 23 agosto 2021
Il presidente coordinatore
Marina Porta

Appare evidente che la reiterata presenza di errori, sviste, omissioni possa ben indurre ragionevoli dubbi in ordine alla correttezza dell'operato della P.A. resistente.

* * * * *

10. Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine alla modifica, da parte della commissione, delle procedure di valutazione.

Dall'esame delle modalità di svolgimento delle operazioni di correzione emerge con evidenza una lesione e delle regole del bando di concorso, nonché di basilari principi in materia di svolgimento delle prove concorsuali.

La Sottocommissione 3, infatti, ha improvvidamente così deciso, dandone atto in tutti i suoi verbali a nostra disposizione: *«Preliminarmente all'avvio dei lavori di valutazione della odierna seduta, si sofferma a discutere in merito ai tempi eccessivamente lunghi richiesti dalla firma di ogni singolo atto conclusivo, incluse le griglie di valutazione dei singoli elaborati. Al fine di ridurre tali tempi, salvaguardando quelli necessari ad una attenta valutazione delle singole prove dei candidati, stabilisce quindi all'unanimità dei presenti di seguire una procedura differente rispetto a quella definita precedentemente»*. Si consideri a mero titolo esemplificativo il verbale n. 31 del 26 aprile 2021. È appena il caso di ricordare, per l'elementarità della considerazione, che la commissione non **può derogare o disapplicare quelle che sono le regole di cui al bando di concorso, nonché a quelle deliberate dalla stessa in esecuzione** (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Pacifica risulta altresì essere nella circostanza la lesione delle regole sulla *par condicio* dei concorrenti, alcuni dei quali risultano essere stati assoggettati a procedure di correzione differenti da quelle degli altri, ciò che non può che costituire un *vulnus* insanabile dell'intera procedura concorsuale.

Nel caso di specie emerge dunque con portata preponderante l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità di tale determinazione procedurale, adottata senza ragionevole giustificazione e tale da violare tutte le norme costituzionali e di legge in tema di pubblici concorsi (cfr. ad es. **T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14793**).

* * * * *

11. Eccesso di potere per difetto di istruttoria della Commissione esaminatrice. Incongruità dei tempi di correzione degli elaborati

Dalla lettura dei verbali risulta che le sottocommissioni hanno più volte svolto le operazioni di correzione e valutazione in tempi eccessivamente esigui.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo:

1. Dal verbale 24 della Sottocommissione 1 risulta che, al mattino, sono state corrette 30 prove in un tempo totale di 220 minuti, pari a 7,33 minuti in media per prova. Al pomeriggio sono state corrette 31 prove in 245 minuti, per un tempo di 7,9 minuti in media per correggere ogni singola prova.
2. Dal verbale 22 della Sottocommissione 2, la commissione risulta essersi riunita alle ore 14:05 ed avere terminato i lavori alle 15.55. In questo lasso di tempo, oltre alle operazioni preparatorie e finali, sono stati corretti ben 7 compiti, ai quali deve giocoforza essere stato dedicato un tempo inferiore ai 10 minuti.

Orbene, deve considerarsi che tali tempistiche devono comprendere oltre alle operazioni di lettura e valutazione anche quelle relative all'insediamento della commissione, all'apertura delle buste, all'apposizione del numero d'ordine sugli elaborati, alla lettura, alla correzione, alla valutazione e alla compilazione della scheda di valutazione.

Occorre sottolineare che, nel caso di specie, deve necessariamente operarsi con lettura ad alta voce, e successivi discussione, commento e valutazione da parte dei Commissari. La tempistica esposta, invece ed oltre ogni ragionevole dubbio, risulta incompatibile anche con un'attenta lettura degli elaborati dei ricorrenti che sono, in media, composti dalle 6 alle 8 facciate ciascuno.

Questa Difesa è ben cosciente dell'esistente indirizzo della giurisprudenza amministrativa che ritiene inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi di correzione degli elaborati scritti in sede di procedure concorsuali, in quanto sfuggente dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Tuttavia, nel caso di specie, non si tratta di un mero calcolo materiale dei tempi medi di correzione ma di

un dato obiettivo: il tempo impiegato è incongruo in quanto chiaramente inadeguato all'espletamento della materiale lettura degli elaborati e delle operazioni conseguenti. È la stessa giurisprudenza amministrativa ad avere invero ripetutamente tenuto conto di siffatte situazioni elaborando una consolidata linea interpretativa secondo la quale l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati è sintomo di una lettura non approfondita dei medesimi e dunque, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente possibile l'adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l'operato dell'organo va ritenuto illegittimo. (**Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.5.2000 n. 2915**). In altro caso della quale la citazione risulta del tutto opportuna, il Consiglio di Stato ha rilevato come un tempo di correzione eccessivamente ridotto dell'elaborato di un candidato può bene essere considerato «tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso» (**Consiglio di Stato, Sezione V, 13.05.2005, n. 2421**).

Allo stesso modo il Consiglio di Stato, in una ancor più recente sentenza, riferendosi ad un caso analogo, censurava l'operato della commissione esaminatrice sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria *«per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito»*. Sul punto si vedano **Cons. di Stato, Sez. VI, 20.6.2006, n. 3668**; **Cons. di Stato, Sez. IV, 13.4.2006, n. 2062**.

Si sottolinea, altresì, che lo stesso orientamento che ritiene sfuggente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo sui tempi medi di correzione, ritiene che siano eccezioni i casi in cui emergono profili di assoluta arbitrarietà e illogicità: si vedano **T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 22.11.2011, n. 1393**; **Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.12.2010, n. 8656**; **T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 5.9.2007, n. 8542**. È quanto, con tutta evidenza, accade nel caso che ci occupa.

* * * * *

12. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dell'assenza di anonimato della prova.

Non bastassero le considerazioni precedenti, è emerso che alcuni candidati, nella stesura dell'elaborato, hanno inserito elementi chiaramente in grado di ricondurre le prove alla loro persona, rendendo di fatto la prova non più anonima.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo alla prova n.49, che risulterebbe (all'esito degli accessi agli atti) essere stata giudicata tra le idonee, nella quale, alla domanda 1, il candidato cita la scuola in cui lavora, sita in Spino D'Adda, Provincia di Cremona:

Gli alunni, fin dai primi anni della Scuola Primaria, imparano a riconoscere le più semplici figure geometriche piane, tra le quali appunto il triangolo. Nell'ottica della Flipped Classroom, si propone agli alunni di pensare a tutte le situazioni nella vita quotidiana in cui hanno a che fare con questa figura. Presumibilmente, alcuni parlerebbero dei cartelli stradali, altri dell'immagine di una pizza tagliata a fette vista dall'alto, qualcuno penserebbe alle Piramidi egiziane, altri penserebbero alle aiuole spartitraffico così frequenti, con questa forma, nella scuola dove attualmente mi trovo (Spino d'Adda). Raccogliendo questi spunti di osservazione,

Tale irregolarità va ad integrare una gravissima violazione del principio dell'anonimato nei concorsi pubblici, dove la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità che la correzione dell'elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, a chiara garanzia dell'imparzialità del giudizio.

Il principio dell'anonimato delle prove scritte nei pubblici concorsi è pertanto da considerarsi quale presidio fondamentale ed inderogabile in materia, essendo diretto ad assicurare la trasparenza e l'obiettività dei giudizi della Commissione giudicatrice. La giurisprudenza, sul punto, è unanime nel condannare una lesione anche solo potenziale di tale fondamentale principio. Si veda ad esempio **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - Sentenza 20 novembre 2013, n.26**, che ha avuto modo di affermare che «*Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una procedura concorsuale, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sé “ senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di*

riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”(cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010). In sintesi, come precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 (richiamato dall’ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011) a fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza”».

L’esigenza dell’anonimato si traduce di conseguenza a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione in una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del legislatore di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Allorché l’Amministrazione si scosti in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già *ex ante* implicitamente considerata come offensiva di beni giuridici di pregio costituzionale in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la mancata rilevazione della violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, **senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.**

Basti pensare che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che «*Nell’ambito di un concorso pubblico (...), per l’invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo*

scopo sia stato di fatto raggiunto». Così **T.A.R. Umbria Perugia, 23 febbraio 2001, n. 118).**

* * * * *

13. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto altro profilo.

Alle prove scritte, pure svolte in via telematica, non è allegata alcuna osservazione in grado di spiegare la valutazione ad esse attribuita dalla Commissione. In assenza di qualsiasi tipo di correzione non è possibile comprendere l'*iter* valutativo seguito dalle commissioni esaminatrici, ovvero a proposito di come sono stati applicati i criteri di valutazione nella correzione dei singoli elaborati, pure se determinati in modo alquanto generico.

Pur essendo consapevoli dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che ritiene che, ai fini della legittimità dei verbali di correzione, non è necessaria la presenza sugli elaborati di indicazioni relative agli eventuali errori commessi, si sottolinea, tuttavia che gran parte della giurisprudenza ritiene che *«per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta, è necessario almeno l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente»* (**Cons. di Stato, Sez. V, n. 4782, 28.6.2004**). Nulla impediva che questo avvenisse, pur con modalità adeguate alla scrittura in via telematica degli elaborati.

L'impossibilità di comprendere le modalità adottate dalle commissioni esaminatrici nella valutazione delle prove rende le operazioni di correzione del tutto arbitrarie e, pertanto, illegittime.

Si consideri che, anche a volere accedere al più restrittivo degli orientamenti in ordine alla sufficienza di una mera espressione numerica a motivazione di una valutazione, non si può prescindere dalla considerazione contenuta nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2011, allorquando la Consulta ha evidenziato che il punteggio del candidato *«è soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento»*. A partire da tale

assunto, e proprio citando questo arresto della giurisprudenza costituzionale, il T.A.R. Lombardia-Brescia, in una sentenza del 2012, ha statuito con chiarezza come la ricerca di errori di fatto nell'operato della commissione sia del tutto coerente con la posizione giuridica che la giustizia amministrativa è chiamata a tutelare, quella del legittimo interesse del cittadino/concorrente a che la sua prova sia vagliata dai preposti organi della Pubblica amministrazione con la necessaria accuratezza. Si consideri, infatti, quanto statuito sul punto dai giudici lombardi: *«La ricerca di errori di fatto nel giudizio della commissione d'esame è coerente con la natura sostanziale dell'interesse legittimo ormai riconosciuta dalla giurisprudenza (v. CS Ap 23 marzo 2011 n. 3, punto 3.1). Se l'interesse legittimo è una dimensione del bene della vita che il privato cerca di ottenere o di difendere quando entra in contatto con l'amministrazione, non vi sono ragioni per non estendere l'analisi svolta in sede processuale agli errori di fatto commessi dall'amministrazione nell'attività provvedimentale o valutativa che nega o sacrifica il suddetto bene. In questo modo anche nella giurisdizione di legittimità l'attenzione si sposta sul rapporto, ossia sulle condizioni che permettono al privato il conseguimento o la difesa del bene della vita al quale si collega il proprio interesse»*. È questione, pertanto, della corretta considerazione di un fondamentale presidio di tutela dei diritti dei cittadini e cioè la possibilità di tutela degli interessi legittimi *«sempre ammessa»*, senza eccezioni, avverso gli atti della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 113 Cost.

* * * * *

14. Violazione degli articoli 3, 4 e 97 Costituzione in ordine alle regole in materia di espletamento delle prove concorsuali.

Da un mero esame delle graduatorie risultano emergere risultati atti a ulteriormente provare in via documentale come il concorso in questione sia stato viziato.

Risultano, dall'analisi dei punteggi, decine di candidati destinatari del medesimo punteggio, arrotondato al decimale, nella stessa prova. Risulta evidentemente inverosimile, oltre che statisticamente impossibile, che decine di candidati abbiano conseguito lo stesso coincidente punteggio.

Vale la pena sottolineare, pur nell'ovvietà della considerazione, che tale evenienza è spia di chiara superficialità delle operazioni di correzione, ciò che esita in una violazione della *par condicio* tra i concorrenti e dunque in una lesione irreversibile dei principi costituzionali cui tale procedura si proponeva di conseguire.

* * * * *

15. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto un ulteriore profilo.

Vi è inoltre da considerare quanto segue. Per le considerazioni che precedono, l'insindacabilità dei giudizi espressi dalla commissione non è illimitata, posto che l'esercizio della discrezionalità non deve trascendere nel mero arbitrio. Vero è, a conferma di quanto argomentato, che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *«Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile; in sostanza, il giudizio amministrativo è il luogo in cui la valutazione della commissione di esame può essere apprezzata ab estrinseco e non la sede per contrapporre giudizi di merito, salvo il caso in cui tali giudizi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari»*. Così **Consiglio di Stato sez. IV, 26/09/2013 n. 4790**.

D'altro canto il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il giudizio delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi diventa sindacabile quando è manifestamente illogico, irrazionale, contraddittorio o gravemente parziale (**Cons. di Stato, Sez. V, 3.11.1989, n. 732; si veda anche T.A.R. Genova, Sez. II, 4.7.1998, n. 516**).

Ciò premesso, si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti episodi:

- La Sottocommissione 1 ha valutato idonee le seguenti prove:
 - n. 6: il candidato ha riscritto le domande con parole diverse ma non ha risposto ai quesiti;

- n. 96: il candidato utilizza un linguaggio colloquiale con espressioni quali “per poter aggiustare il tiro”, “il nostro amatissimo X”, “nelle rocce intrusive osserviamo una miriade di cristalli”. Nonostante tali passaggi palesemente inadeguati allo svolgimento di una prova concorsuale, la qualità della sua esposizione è stata valutata con 4 punti su 5. Il candidato, inoltre, non risponde ai quesiti di lingua inglese;
 - n. 105: il candidato utilizza molte citazioni palesemente incoerenti con i quesiti.
- La Sottocommissione 2 ha valutato idonei la seguente prova:
- n. 396: il candidato commette errori non discutibili nell'ambito di una scienza esatta (“l'area del triangolo si trova con la nota formula bxh ”);
- La Sottocommissione 3 ha valutato idonea la seguente prova:
- n. 818: il candidato risponde al quesito 5 con una sola parola) “La presemnye”) ma non svolge ulteriormente il tema del quesito.

Ebbene, risulta con palmare evidenza dalle circostanze evidenziate la fallacia in diversi casi dell'operato della Commissione, che si traduce in un esercizio della discrezionalità tecnica del tutto censurabile secondo i principi, pur rigorosi, espressi dalla giurisprudenza in materia. È il caso, conclusivamente sul punto, di evidenziare quanto considerato da un recentissimo intervento del T.A.R. Sardegna, che ha nuovamente specificato i principi cardine che devono guidare lo scrutinio del giudice amministrativo sul tema. Di tale arresto è opportuna la citazione integrale del seguente passaggio, che appare particolarmente adeguato all'analisi della nostra circostanza: *«L'area della discrezionalità tecnica, storicamente, era considerata estranea ad ogni possibilità di sindacato giurisdizionale fino al radicale cambiamento della posizione della giurisprudenza espresso con la storica sentenza del Consiglio di Stato 9 aprile 1999, n. 601. Nella citata sentenza, il Consiglio di Stato descriveva in modo plastico la differenza tra opinabilità e opportunità, precisando che solo quest'ultima, ossia la valutazione dell'interesse pubblico, rientra nel merito dell'atto amministrativo, insindacabile in sede di giudizio di legittimità. Lo stesso non può dirsi per l'applicazione di una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o*

indiretta, anche qualora ad essere opinabile sia una questione di fatto preliminare a una scelta di merito. Siccome il giudice amministrativo ha piena conoscenza del fatto non è sufficiente un mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì è necessaria una verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. In caso di inattendibilità delle valutazioni complesse si integrerebbe un vizio di legittimità del provvedimento. Il giudice può quindi esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, poiché, in sintesi, violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica». I citati episodi, che pure rappresentano un piccolo campione di un'attività valutativa che è stata molto più ampia, stanno a dimostrare inequivocabilmente non tanto l'esistenza di una valutazione di per sé opinabile, ma sono chiaro indizio di inattendibilità dell'operato della commissione, che appare superficiale nell'applicazione dei più elementari canoni di valutazioni di elaborati qualsivoglia, laddove sorvola su oggettive mancanze contenutistiche, quando non è addirittura oggettivamente fallace, come nel caso del candidato 396, del quale non viene rilevato un errore tecnico non discutibile nell'ambito di una scienza esatta come quella di cui si sta discorrendo.

* * * * *

16. Sull'accesso agli atti effettuato dai ricorrenti – Ricorso avverso il diniego / silenzio.

Conclusivamente, potrebbero verosimilmente profilarsi ulteriori profili di irregolarità delle operazioni di correzione, di cui attualmente non è dato sapersi, a causa della mancata consegna degli atti, a più d'uno degli odierni ricorrenti, da parte dell'Amministrazione.

Vero è che, nonostante le istanze di accesso effettuate e le richieste fatte in data successiva anche personalmente, l'Amministrazione non ha in numerosi casi consegnato i verbali delle operazioni di correzione e tutti gli ulteriori atti della commissione, nonché la copia delle schede di valutazione e degli elaborati dei temi dei nuovi idonei che hanno beneficiato di miracolistiche nuove valutazioni.

Riservandosi un'eventuale analisi delle doglianze che potrebbero emergere, si impugnano pertanto tutti gli atti anche non noti: si ritiene doveroso, onde consentire una tutela effettiva dei ricorrenti, che venga parimenti di conseguenza impugnato il diniego/silenzio su diverse delle istanze di accesso formulate.

La documentazione non consegnata, infatti, potrebbe fare emergere ulteriori vizi tipici dei concorsi pubblici, quali ad esempio irregolarità nella composizione della commissione, nelle tempistiche di correzione, nell'anonimato, nel collegio "perfetto", nella arbitrarietà della valutazione, nelle modalità di conservazione delle prove e nell'approvazione dei criteri di valutazione.

Si chiede pertanto di volere annullare i provvedimenti di diniego e di disporre l'ostensione di tutta la documentazione richiesta.

* * * * *

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra*

CHIEDONO

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano

In via principale

Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con riserva di motivi aggiunti.

In via istruttoria e alternativa in materia di accesso documenti ex legge 241/1990 e successive modificazioni

Si chiede che il Giudice, ai sensi dell'art. 63 c.p.a e dell'art. 210 c.p.c. da esso richiamato, ordini all'amministrazione la produzione di tutti gli atti ed i verbali della procedura concorsuale, quali i verbali della commissione giudicatrice di correzione delle prove scritta dei ricorrenti, di deliberazione dei criteri e tutti gli atti ed i verbali da essa posti in essere, anche non noti, ed in particolare le schede di valutazione , degli elaborati, sia dei ricorrenti che degli altri candidati.

Con vittoria di spese ed onorari.

Istanza istruttoria

Sussistono dei dubbi in ordine all'osservanza del principio dell'anonimato da parte dell'Amministrazione, soprattutto in considerazione dell'informatizzazione delle operazioni concorsuali. Si ritiene doveroso, pertanto, sottoporre le procedure ad un serrato controllo giudiziale.

Si chiede sin d'ora all'Ill.mo Giudice adito di ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione:

- del *software* per l'espletamento delle procedure concorsuali (cfr. *ex multis* **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 marzo 2017 n. 3769**), nonché i provvedimenti di adozione del summenzionato;
- di qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale;
- dei verbali d'aula relativi allo svolgimento della prova scritta computerizzata;
- dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata;
- degli atti e dei documenti informatici relativi alla gestione degli elaborati, alla correzione delle prove e all'attribuzione dei punteggi assegnati.

* * * * *

Istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Disporre la sospensione degli impugnati provvedimenti, in quanto il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio comporterebbe il verificarsi di un danno irreparabile derivante dall'estromissione dalla graduatoria finale.

Ricorrono, infine, nel caso di specie, i requisiti per la concessione di una misura cautelare che sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati e tuteli la posizione dei ricorrenti nelle more della decisione nel merito della causa.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, si rinvia alle considerazioni che precedono.

È evidente, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*.

In mancanza della misura cautelare richiesta, l'amministrazione andrebbe a sottoscrivere i contratti di lavoro dei soggetti in graduatoria, pregiudicando, in maniera grave ed irreparabile, l'interesse dei ricorrenti.

L'interesse dei ricorrenti alla concessione della misura cautelare appare, peraltro, prevalente anche in un'ottica di bilanciamento con gli interessi pubblici compresenti. In caso di accoglimento della misura cautelare, si eviterebbe, infatti, di portare a compimento procedure concorsuali destinate al travolgimento, con notevole dispendio di risorse umane e finanziarie da parte dell'Amministrazione.

Sul punto, si osserva sommessamente che il numero di posti disponibili in Lombardia, per la classe di concorso A028, è stato coperto solamente in misura pari al 32,5 %.

Resta vacante il 67,5% dei posti disponibili. Una situazione che contraddice apoditticamente la *ratio* del concorso.

Si richiede, pertanto, che l'Ecc.mo Tar adito voglia adottare ogni più opportuno provvedimento volto ad impedire il verificarsi di danni irreparabili ai ricorrenti e valuti la possibilità di sospendere immediatamente la prosecuzione dell'immissione in ruolo dei nuovi vincitori.

* * * * *

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

I Sottoscritti Avv.ti Giacomo GALAZZO ed Eleonora GAVONI, difensori e procuratori domiciliatari dei ricorrenti,

considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso di cui al D.D. 510/2020 e al D.D. 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, posto che gli stessi potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con il presente ricorso;
- occorre notificare il ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti,

determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo **TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812**);

- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 221 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDONO

a S.E. Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Lombardia - Milano, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

* * * * *

Ai sensi di legge, si dichiara che la presente controversia verte in materia di accesso al pubblico impiego e che il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650,00.

Con osservanza,

Pavia - Voghera, lì 6 ottobre 2021.

Avv. Giacomo GALAZZO

GALAZZO GIACOMO
2021.10.07 16:56:52
Avv. Giacomo Galazzo
CN=GALAZZO GIACOMO
C=IT
2.5.4.4=GALAZZO
2.5.4.42=GIACOMO
RSA/2048 bits

Avv. Eleonora GAVONI

GAVONI
ELEONORA
07.10.2021
16:18:03
UTC